

L'amministrazione fiscale non lascia spiragli sulla sanatoria dei carichi di ruolo pregressi

Agenzia delle entrate - Risoluzione 12 agosto 2005 n. 125/E

Perdono i benefici legati alla sanatoria dei ruoli coloro che, alle scadenze stabilite, abbiano versato soltanto in parte o tardivamente quanto dovuto. A renderlo esplicito è la risoluzione 12 agosto 2005 n. 125/E, con cui l'Agenzia delle entrate risponde ad alcune richieste di chiarimenti sulla validità della definizione di cui all'articolo 12 della legge 289/2002. Come già spiegato in precedenza dal Fisco, il contribuente che paghi nei tempi solo parte degli importi dovuti - o non provveda affatto - decade dal beneficio per mancato perfezionamento della definizione, che avviene quando siano versate integralmente le cifre e venga rispettata la scadenza prevista dalla norma. Diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge 289/2002, manca infatti nell'articolo 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria. (Ni.Ba.)

OGGETTO: Definizione ruoli - Articolo 12 legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Pagamenti omessi o tardivi.

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito alla validità della sanatoria di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ipotesi di omesso o tardivo versamento delle somme dovute a saldo.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

L'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 prevedeva la possibilità di definire in via agevolata i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999 (termine spostato al 31 dicembre 2000 con il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003).

La definizione era subordinata al pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, da versare - per un importo almeno pari all'80 per cento - entro il 16 aprile 2003 e, per il residuo, entro il 16 aprile 2004.

Con decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, è stato fissato al 16 aprile 2004 il termine per il primo versamento a beneficio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (il 25 giugno 2003), ancora non avessero effettuato versamenti utili ai fini della definizione in esame ai sensi dell'articolo 12 della legge 289 del 2002. Con il medesimo decreto-legge è stata estesa la definizione anche ai ruoli affidati ai concessionari dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 (v. articolo 12 comma 2-ter della legge 289 del 2002 citata).

Sempre con decreto ministeriale 8 aprile 2004 «relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 [25 giugno 2003] ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari


di cui al medesimo art. 12» (v. articolo 1, comma 2, lettera g), del citato DM), è stato fissato al 18 aprile 2005 il termine utile per il versamento a saldo.

In sintesi, i soggetti che abbiano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 e il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005.

Di contro, i contribuenti che avevano già aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 e il versamento del residuo entro il 16 aprile 2004, con conseguente decadenza dai benefici della definizione in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza. Come chiarito con circolare n. 28 del 12 maggio 2003, infatti, il contribuente che alle scadenze di legge versi solo in parte gli importi dovuti - a fortiori qualora non li versi affatto - decade dal beneficio in esame per mancato perfezionamento della definizione, che avviene solamente quando siano versate integralmente le somme dovute e sia rispettata la scadenza prevista dalla legge. Diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge n. 289 in esame, infatti, manca nell'articolo 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria (cfr. citata circolare n. 28 del 2003).

Si ritiene, inoltre, che in relazione al versamento tardivo, fatta salva la ricorrenza di eccezionali circostanze valutabili caso per caso, difficilmente possa trovare applicazione il principio dell'errore scusabile che, come chiarito con circolare n. 17 del 21 marzo 2003, è normalmente invocabile nei casi di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo, vale a dire in presenza di condizioni che di norma non appaiono riscontrabili nei casi di specie, posto che le somme dovute e gli stessi termini entro i quali effettuare i versamenti sono espressamente previsti dalle richiamate disposizioni di legge.

Principio dell'errore scusabile valido soltanto in casi di incertezza o complessità di calcolo

 il commento di Luigi Ferrajoli

Il contribuente che alle scadenze stabilite abbia versato solo in parte o tardivamente gli importi dovuti decade dal beneficio introdotto dall'articolo 12 della legge 289/2002 (e sue successive modificazioni), relativo alla definizione dei carichi di ruolo pregressi. È di tale tenore il principio affermato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 12 agosto 2005 n. 125/E, intervenuta a seguito di numerose richieste di chiarimenti per dipanare i dubbi sorti in merito alla validità della sanatoria nel caso di tardivo od omesso versamento delle somme prescritte nei termini fissati dalla legge.

QUADRO NORMATIVO

La fattispecie proposta - L'articolo 12, comma 1, della legge 289/2002 consentiva di definire in maniera agevolata i rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, estinguendo il debito nascente da carichi di ruolo pregressi per entrate tributarie e non tributarie, senza corrispondere gli interessi di mora. In particolare, la sanatoria trovava applicazione ai ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il termine del 31 dicembre 2000, poi ampliato al 30 giugno 2001 dal Dl 212/2003. Per avvalersi della disposizione agevolativa gli interessati dovevano pagare il 25% dell'importo iscritto a ruolo e dell'ammontare delle somme dovute al concessionario per il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale effettuazione di procedure esecutive, senza l'aggravio degli interessi moratori e con la possibilità di versare

la somma dovuta in due rate, la prima dell'80% e la seconda e ultima del 20 per cento. Gli importi così rateizzati avrebbero dovuto essere versati dal contribuente a scadenze fisse; in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabiliva che l'importo della prima pari all'80% della somma dovuta, avrebbe dovuto essere versato entro il 16 aprile 2003, mentre il residuo entro il 16 aprile 2004. Questi termini sono stati successivamente oggetto di proroga da parte del Dl 143/2003, per il quale i soggetti che avevano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto legge, erano tenuti a effettuare il primo pagamento entro il 16 aprile 2004, mentre con il Dm 8 aprile 2004 è stata fissata al 18 aprile 2005 la data per il versamento a saldo delle somme dovute.

Il contribuente che, alle rispettive scadenze, abbia quindi versato solo parzialmente gli importi dovuti per la definizione del ruolo ai sensi dell'articolo 12 della legge 289/2002, decade secondo la risoluzione n. 125/E dai benefici previsti dalla medesima norma. L'Agenzia delle entrate ritiene infatti che il versamento soltanto parziale degli importi dovuti comporti la perdita dall'istituto in quanto nel medesimo articolo 12 è assente una specifica disposizione, contenuta invece in altri istituti definitori che, pur in presenza di pagamento parziale, faceva salvi gli effetti della sanatoria stessa.

QUESTIONI INTERPRETATIVE

I nodi affrontati - È bene tuttavia considerare che nonostante la circolare 21 marzo 2003 n. 17/E (pubbli-

cata su «Guida Normativa» del 1° aprile 2003 n. 57) abbia esteso a tutte le ipotesi di condoni il principio dell'errore scusabile, la risoluzione qui in esame ne ha limitato l'applicazione specificando come «difficilmente possa trovare applicazione» alla definizione dei carichi di ruolo pregressi ex articolo 12. Tale principio infatti sarebbe invocabile solo nei casi di obiettiva incertezza o di particolare complessità dei calcoli, ossia in presenza di peculiari condizioni valutabili caso per caso dall'Agenzia delle entrate. L'errore scusabile infatti è un errore sul *quantum* che avrebbe portato il soggetto a versare una somma inferiore a quella dovuta e non già quindi all'omissione o al ritardo nel pagamento stesso che sono legati invece alla perentorietà dei termini. Sul punto è comunque bene osservare che se il contribuente si trovasse in uno dei casi sopra menzionati di errore scusabile, avrà la possibilità di regolarizzare il pagamento entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'ufficio, purché appunto venga riconosciuta la scusabilità dell'errore che ha comportato il ritardo o l'omissione del versamento dovuto.

In linea generale, lo strumento agevolativo ex articolo 12 della legge 289/2002, forse proprio in ragione dell'entità del beneficio concesso al contribuente, appare comunque ora molto rigido nelle sue disposizioni che impongono a coloro che intendevano aderirvi dei termini perentori e non estendibili per analogia. Ciò che quindi poteva essere interpretata come una carenza legislativa, poste le differenti disposizioni presenti invece nelle altre tipologie di condoni, si è in effetti rivelata come una consapevole scelta del Legislatore, suffragata ora anche dalla interpretazione di organi *ad hoc*. ■